



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Prot. N. 22289

Allegati

Copia

2.4 NOV. 2008

MILANO,
C.A.P. 20123 - Via Ansperto, 4
Tel. 02 / 854646.1 - (r.a.)
Fax 02 / 805.71.64

Si

COMANDI PROVINCIALI
VIGILI DEL FUOCO LOMBARDIA

Loro SEDI

Oggetto: Contenitori distributori di carburante mobili. Autosaloni. Quesito.

In relazione all'oggetto, per opportuna conoscenza ed ogni utile informazione, si trasmette in allegato:

- la nota **Prot. P1445** datata 14/11/2008 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica - Area Prevenzione Incendi;
- la nota **Prot. 15617** datata 20/08/2008 di questa Direzione Regionale;
- la nota datata 27/02/2008 dello Studio professionale ABS.

Si prega di voler informare i funzionari in servizio presso ogni Comando.

EP/rg

[Handwritten signature]

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-MI

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

[Circular stamp: Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Lombardia]
Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Dario d'Ambrosio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
LARGO SANTA BARBARA, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507

Prot. n. P1445

032101 01 4113 170B b
032101 01 4108 022 021

Roma, 14 NOV. 2008

Alla Direzione Regionale VV.F. Lombardia
Via Ansperto, 4
20123 - Milano
(Rif. nota prot. n. 15617 del 20/08/2008 -
Quesito n. 668)

OGGETTO: Contenitori distributori di carburante mobili. Autosaloni. - Quesito

Si riscontra la nota di pari oggetto di codesta Direzione Regionale.

Per quanto riguarda il quesito sull'utilizzo dei contenitori distributori di carburante mobili si ritiene che l'argomento sia stato chiarito con la nota prot. n. P1202-P1324/4113 sott. 170/B(bis) del 31/03/2008 inviata sempre a codesta Direzione Regionale.

In merito al secondo quesito si ritiene, come previsto dagli artt. 3.5.2 e 3.5.3 del D.M. 01 febbraio 1986, che la comunicazione fra un autosalone di superficie maggiore di 400 mq ed un'autorimessa di servizio debba avvenire tramite filtro a prova di fumo.

IL DIRETTORE CENTRALE
(STOCCHI)

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-LOM

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0021952 del 19/11/2008

103/5. Prevenzione

RM

Copia x ...



C O P I A

20 AGOSTO 2008

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Prot. N. 15617 Allegati

MILANO,
C.A.P. 20123 - Via Ansperto, 4
Telefono: 02 854646.1 - (r.a.)
Telefax: 02 8057164 (uffici), 02 8692840 (sala operativa)

Al Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile
Dir. Centr. Prev. e Sic. Tecn.
Area Prevenzione IncendiROMA

Quesito n° 668

(da citare sempre nella corrispondenza)

Oggetto: Contenitori distributori di carburante mobili. Autosaloni. Quesiti

Si trasmette il quesito formulato dallo studio professionale ABS relativo agli argomenti in oggetto, esprimendo, per quanto di competenza, il parere di questo ufficio.

Contenitori distributori mobili di carburante

Si ritiene l'argomento correttamente chiarito dalla nota ministeriale prot. P1202-P1324/4113 del 31.03.2008. A ciò si aggiunge che l'eventuale autorizzazione da parte degli enti locali dipende dalla legislazione regionale che, nel caso della Lombardia (L.R. n.24 del 5.10.2004 e DGR 11.02.2005 n.7/20635), non sembra fare differenze tra le diverse tipologie di installazione.

Autosaloni

Viene illustrato il caso di un autosalone di superficie > 400 mq e numero di auto < 30, comunicante con un'autorimessa di servizio con capienza < 40 autovetture, chiedendo quali siano le modalità di comunicazione ammesse.

Si ritengono condivisibili per il caso specifico le considerazioni dello studio professionale.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

ER/vga
hwa

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA	
004181	04 MAR 08
CAT. <u>SUI</u> CLASS. <u>2/2</u>	

Alla

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

VIGILI DEL FUOCO

Via Ansperto 4

20123 MILANO

Oggetto : Contenitori – distributori mobili ed autosaloni / Quesiti

I quesiti che Vi sottopongo riguardano:

- Depositi di gasolio per autotrazione in contenitori – distributori rimovibili.
- Autosaloni

Premetto che mi rivolgo a questa Direzione Regionale in quanto da funzionari, anche dello stesso Comando, ho ricevuto pareri contrastanti.

Depositi di gasolio per autotrazione, uso privato, in contenitori – distributori rimovibili, destinati all'attività di autotrasporto

Alla luce di quanto, da questa Direzione, menzionato nelle Lettere, prot. 2587/VII/2/1 del 17/11/03 e lettera di rettifica, prot. 4907 del 12/12/03, alcuni funzionari ritengono che detti contenitori – distributori rimovibili siano integralmente da considerare come punto 18 dell'elenco allegato al D.M. 12/02/82, quindi soggetti anche alla legge regionale 05/10/04 n° 24 e relativi regolamenti, per cui oltre al C.P.I. devono essere in possesso di autorizzazione amministrativa comunale e relativo collaudo, da parte di apposita commissione.

Altri funzionari ritengono che, dal punto di vista della sicurezza, non vi sia alcuna differenza tra quelli usati dagli autotrasportatori e quelli per il rifornimento a mezzi non abilitati alla circolazione su strada, per cui varrebbe quanto previsto nella Circolare del 09/03/98, prot. P322/4113, cioè che tali attrezzature le si debbano considerare come semplici depositi, quindi attività 15, confermato anche dal titolo del D.M. 12/09/03, ove sono chiaramente indicati come depositi, con la variante che lo stesso D.M. al comma 2 dell'art. 4, dice che il riferimento alle disposizioni vigenti in materia di impianti, art. 18, si applicano solo ai fini della periodicità delle visite di rinnovo del C.P.I. e per la durata oraria del servizio.

Saloni di esposizione a servizio di concessionarie di vendita autoveicoli – Comunicazione tra salone e autorimessa di servizio

La lettera circolare, prot. P 584/4108 del 25/03/97, chiarisce che i saloni di esposizione, quando aventi superficie superiore a mq. 400, rientrano nelle attività di cui al punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/82. Dice anche che la normativa tecnica da applicare è quella prevista dal D.M. 01/02/86, quando la presenza di autoveicoli è superiore a 30, mentre, se inferiore, si devono applicare i normali criteri di prevenzione incendi. Questa lettera ha dato adito ad interpretazioni diverse.

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

Nel caso specifico si tratta di ditte concessionarie di vendita di autovetture, dotato di salone di esposizione, avente superficie maggiore di mq. 400 e capienza di 10/15 autovetture, collegato ad un'autorimessa di servizio con capienza inferiore a 40 autovetture. Il chiarimento riguarda il come può essere realizzata la comunicazione tra salone e autorimessa.

Se si considera il salone come attività 87 a tutti gli effetti, farebbe testo solo la superficie e non la presenza delle autovetture, per cui la seconda parte della succitata lettera circolare non avrebbe senso. Per di più la comunicazione tra autorimessa e salone, in osservanza al D.M. 01/02/86, punto 3.5, sarebbe possibile solo attraverso locale filtro fumo, tenendo presente anche il punto 3.4.1. (strutture REI 180) e ove necessario, il punto 3.1, II° capoverso (Impianto di spegnimento automatico).


Tuttavia se si considera la superficie solo funzionale alla condizione di assoggettabilità alla richiesta di C.P.I., nel caso in esame, salone con superficie sup. a mq. 400 e numero di autovetture inferiore a 30, in applicazione dei normali criteri di prevenzione incendi, considerando i due locali a destinazione similare (depositi di autoveicoli con ridotta presenza di persone), assimilabili a due comparti di un autorimessa, sembrerebbe fattibile proteggere la comunicazione tra i due locali con porta REI 120.

Queste diverse interpretazioni generano problemi, non solo ai fini applicativi delle normative vigenti, ma possono implicare aggravii economici ai titolari delle attività interessate.

Confidando nella Vs. disponibilità e cortesia, in attesa di responso, colgo l'occasione per porgere,

distinti saluti

(Geom. G. Carlo Schivardi)



27/02/08